

tali deroghe devono essere previste in quanto misura transitoria fino all'entrata in vigore dell'accordo in questione.

- (8) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- a) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il seguente trattino:

«— del Canada, designati dal termine "Icewine".»

- b) All'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

«— del Canada, designati dal termine "Icewine".»

- c) All'allegato I, dopo il capitolo «3 bis Australia», è aggiunto il seguente:

«4. CANADA

— "Icewine" eventualmente con l'indicazione "VQA" o l'indicazione "Vintners Quality Alliance".»

Articolo 2

1. All'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente paragrafo:

«A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa è portato a 400 mg/l per i vini bianchi originari del Canada aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l e aventi diritto alla designazione "Icewine".»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

2. All'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente comma:

«g) per i vini originari del Canada:

a 35 milliequivalenti per litro per i vini aventi diritto alla designazione "Icewine".»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

- 1) Al testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) originari del Canada con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati:

— da una indicazione geografica, e

— dalla designazione "Icewine",

alle condizioni stabilite dalla legge delle province dell'Ontario e della British Columbia.»

- 2) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il riferimento alla lettera d).

- 3) All'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è soppressa l'indicazione «Canada».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione